



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

in composizione monocratica

in persona del Giudice Francesco Antonino Cancilla

ha emesso la seguente

SENTENZA 326/2025

nel giudizio **n. 69032**, iscritto il giorno 01 dicembre 2022, promosso da **S. G.**, c.f. OMISSIS, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Lazzari, presso il cui studio in Lecce in via C. Giorgi n. 7 è elettivamente domiciliato per mandato allegato al ricorso

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti Tiziana Giovanna Norrito e Gino Madonia.

esaminati gli atti ed i documenti della causa;

Udite le parti nella pubblica udienza del 19 settembre 2025, come da verbale di udienza;

FATTO

1)- Con l'atto introduttivo del giudizio S. G. ha premesso:

a)- di avere prestato servizio presso la Questura di Roma fino al 1996, per poi passare alle dipendenze della Sezione "Polfer" di Messina dall'08/01/1997 sino al definitivo pensionamento;

b)- di avere svolto gravosi servizi: pattuglia automontata; posti di

controllo, munito di giubbotto antiproiettile e arma lunga; servizi di vigilanza e controllo agli impianti e scali ferroviari; servizi di scorta a bordo di vani e traghetti regionali e interregionali; servizi di ordine pubblico;

c)- tali servizi hanno determinato le seguenti infermità: 1. "Gastroduodenite cronica" 2. "Artrosi cervicale con discopatie di C5 - C6 a incidenza funzionale"; 3. "Sub - lussazione acromion claveare spalla sn. in alto a incidenza funz.le"; 4. "Disturbo ansioso - depressivo reattivo cronicizzato in trattamento farmacologico"; 5. "Esiti di pregresso trauma contusivo del rachide cervicale con pregressa cervicobrachialgia sn."; 6. "Ipertensione arteriosa con secondarietà cardiaca".

c)- la "Gastroduodenite cronica" era stata già dichiarata dipendente da causa di servizio dal C.V.C.S. con parere n. 67 del 19/03/1997;

d)- il ricorrente cessava il servizio in data 08/11/2017 proprio a causa di invalidità derivante da malattia dipendente dal servizio, sicché in data 10/05/2018 presentava istanza di pensione privilegiata;

e)- dopo gli accertamenti compiuti dalla CMO, il CVCS con l'impugnato parere n. 571332020 (posizione n. 124481) reso nell'adunanza n. 2626 del 09/12/2021 giudicava il "Disturbo ansioso - depressivo reattivo cronicizzato in trattamento farmacologico", la "Ipertensione arteriosa con secondarietà cardiaca", nonché gli "esiti di pregresso trauma distrattivo del rachide cervicale con pregressa cervicobrachialgia sinistra" non dipendenti dai fatti di servizio in via

derivata con l'affezione "Sub -Lussazione acromion claveare spalla

sn. in atto a scarsa incidenza funzionale" - giudicata dipendente da

causa di servizio dal C.V.C.S.;

f)- sulla base del parere del CVCS, l'INPS Direzione provinciale di

Catania ha emanato l'Atto N. CT012022945412 del 10/03/2022,

impugnato nel presente giudizio.

Dopo un'ampia premessa sulle ragioni giuridiche e fattuali a

fondamento della domanda, il ricorrente ha formulato le seguenti

conclusioni: -a)- accertare e dichiarare: la sussistenza del nesso di

interdipendenza tra l'infermità "Sub - lussazione acromion claveare

spalla sn., in atto con incidenza funzionale", già giudicata dipendente

da causa di servizio, e le affezioni "Disturbo ansioso - depressivo

reattivo cronicizzato in trattamento farmacologico" e "Ipertensione

arteriosa con secondarietà cardiaca", entrambe ascritte alla tab. A Ctg.

8^ con P. V. n. 2484 dell'08/05/2019 da C.M.O. di Messina;

-b)- accertare e dichiarare dovuto il trattamento pensionistico

privilegiato ordinario di Tab. A, Ctg. 6^, a vita (derivante dal cumulo

delle succitate patologie ascritte alla Tab. A Ctg. 8^, in uno con la

"Gastroduodenite cronica" ascritta alla Tab. A Ctg. 8^ e già ritenuta

derivante da causa di servizio dalla C.V.C.S. con parere n. 67 del

19/03/1997) - o quella diversa categoria tabellare che verrà accertata

nel corso del giudizio - in luogo dell'attuale trattamento pensionistico

privilegiato ordinario di Tab. A, Ctg. 8^, a vita riconosciuto in favore

del medesimo ricorrente.

dell'INPS N. CT012022945412 (prot. 10/03/2022); condannare l'INPS

ai conseguenti pagamenti di arretrati e accessori, con vittoria di spese.

2)- L'INPS in memoria di costituzione ha contestato le tesi del ricorrente, evidenziando che l'eventuale passaggio alla 6° categoria non comporterebbe alcun beneficio economico in quanto confermerebbe l'aumento di 1/10 già in godimento; tale esito infatti risulta più favorevole sia del 30% della base pensionabile previsto per le pensioni di 8° categoria sia del 50% previsto per le pensioni di 6° categoria; non vi sarebbe dunque l'interesse ad agire. L'INPS ha poi contestato nel merito le tesi del ricorrente e ha chiesto il rigetto del ricorso.

3)- Con ordinanza n. 7 del 2023 il Giudice ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, che è stata demandata al Collegio medico legale dello Stato Maggiore della Difesa presso questa Corte. Il Collegio ha espletato le attività peritali e ha depositato relazioni.

4)- All'udienza del 19 settembre 2025, udite le parti, la causa è stata posta in decisione; il Giudice ha pronunciato il dispositivo, assegnando giorni sessanta per il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 167, comma 1, c.g.c. in considerazione della particolare complessità della controversia.

DIRITTO

Il ricorso va respinto.

1)- In punto di diritto va premesso che l'art. 64 del DPR 1092 del 1973 prevede che: *“Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.*

313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante”.

L’art. 167 del DPR 1092 del 1973 stabilisce che: “Il trattamento privilegiato è liquidato d'ufficio nei confronti del dipendente cessato dal servizio per infermità o lesioni riconosciute dipendenti da fatti di servizio. In ogni altro caso il trattamento privilegiato diretto è liquidato a domanda”.

L’art. 169 del medesimo DPR 1092/1973, a sua volta, dispone che: “La domanda di trattamento privilegiato non è ammessa se il dipendente abbia lasciato decorrere cinque anni dalla cessazione dal servizio senza chiedere l'accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte. Il termine è elevato a dieci anni qualora l'invalidità sia derivata da parkinsonismo”.

E’ altresì opportuno precisare che l’accertamento sulla causa di servizio svolto dinanzi a questa Corte non ha alcuna incidenza sul diverso tema dell’equo indennizzo, che è un trattamento patrimoniale direttamente attinente al rapporto d’impiego (ex multis Cass. SS.UU. n. 15619/2006), la cui cognizione esclusiva è riservata al giudice competente sul rapporto di lavoro (v. Cass., sez. un. 19/5/1992, n. 5988; Cass. 1/3/1990, n. 1583). La pensione privilegiata, invece, presuppone la cessazione del rapporto di impiego (cfr. Corte dei conti – Sezione giurisdizionale Piemonte, sentenza n. 332/2019).

2)- Così delineate le coordinate giuridiche essenziali, è possibile

procedere all'esame del merito della specifica vicenda,

Invero, con l'ordinanza n. 7 del 2023 il Giudice ha chiesto al Collegio

medico legale dello Stato Maggiore della Difesa (d'ora in avanti CML)

di riferire; 1)- se le patologie sofferte dal ricorrente "Sublussazione

acromion claveare spalla sn., in atto con incidenza funzionale", già

giudicata dipendente da causa di servizio, e le affezioni "Disturbo

ansioso - depressivo reattivo cronicizzato in trattamento

farmacologico" e "Ipertensione arteriosa con secondarietà cardiaca",

entrambe ascritte alla tab. A Ctg. 8^ con P. V. n. 2484 dell'08/05/2019

da C.M.O, siano state causate o concausate dall'espletamento del

servizio; 2)- se tali patologie, ove riconducibili a causa di servizio,

possano determinare un quadro patologico ascrivibile alla tabella A,

cat. 6, a vita (derivante dal cumulo delle succitate patologie ascritte

alla Tab. A Ctg. 8^, in uno con la "Gastroduodenite cronica" ascritta

alla Tab. A Ctg. 8^ e già ritenuta d.c.s. dalla C.V.C.S. con parere n. 67

del 19/03/1997) - o a diversa categoria tabellare, in luogo dell'attuale

trattamento pensionistico privilegiato ordinario di Tab. A, Ctg. 8^, a

vita riconosciuto in favore dell'odierno ricorrente in forza dell'atto

dell'INPS N. CT012022945412 (prot. 10/03/2022).

Il Giudice condivide le puntuali e argomentate valutazioni del

Collegio Medico Legale, che ha espletato l'incarico in maniera attenta,

soffermandosi sulla storia clinica del ricorrente e sull'eziologia delle

infermità sofferte, avuto riguardo alle mansioni espletate dal

ricorrente stesso.

Il parere del Collegio medico risulta fondato su attendibili elementi di fatto, su convincenti argomentazioni logiche, su idoneo supporto medico-scientifico ed è adeguatamente motivato e coerente.

Innanzitutto, sono emerse le seguenti vicende medico-legali.

Dalla documentazione sanitaria e amministrativa agli atti, risulta che il ricorrente svolse servizio presso la Questura di Roma dal 1981 al 1996. Successivamente, dal 08.01.1997 al 08.11.2017, passò alle dipendenze della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina. Dagli atti risulta che, in data 21.05.2015, il ricorrente, mentre si trovava presso la Stazione di Messina marittima, tentò di fermare un soggetto che stava lanciando pietre contro le auto in sosta e contro i passanti. In tale occasione lo stesso S. riportò un trauma diagnosticato come: *“Sub-lussazione acromion claveare spalla sinistra, in atto a scarsa incidenza funzionale”*.

Dal verbale di visita della CMO di Messina n. 2484 del 08.05.2019, risulta che erano state già riconosciute come dipendenti da fatti di servizio le seguenti infermità: *“Gastroduodenite cronica”* (come da parere del CVCS n. 67 del 19.03.1997) ascritta alla tab. A VIII ctg e *“Artrosi cervicale con discopatie di C5-C6 a modica incidenza funzionale”* ascritta alla tab. B per 4 annualità *“una tantum”* (come da parere del CVCS n. 267 del 24.03.2017). L’infermità già riconosciuta SI dipendente da fatti di servizio *“Sub lussazione acromion claveare spalla sin, in atto a scarsa incidenza funzionale”* fu ascritta a nessuna categoria di pensione.

L’INPS, con atto n. OMISSIS, riconobbe al ricorrente il trattamento

pensionistico privilegiato di Tab. A VIII ctg, a vita, per la sola patologia "Gastroduodenite cronica".

Il CML ha evidenziato che dall'unico Rapporto Informativo presente agli atti, datato 27.10.2015, relativo al periodo di servizio presso il Compartimento Polfer Sezione di Messina, emerge che dall'8 gennaio 1997 in poi il ricorrente, come Operatore di Polizia Ferroviaria, svolse servizi continuativi con turnazione rotativa "H24", assolvendo i compiti di Istituto inerenti alla specialità della Polizia Ferroviaria con particolare riguardo ai servizi di vigilanza e controllo degli impianti ferroviari (pattuglia, stazione centrale e marittima, pattuglia automontata negli scali, posti di blocco in ambito ferroviario) e ai servizi di scorta su nave traghetto e sui treni. Nel medesimo rapporto è descritto l'episodio avvenuto il 21.05.2015, in cui - come sopra esposto- il ricorrente ebbe una colluttazione con una persona che lanciava sassi contro le autovetture e contro i passanti. Per tale infermità, a seguito del verbale di visita della CMO di Messina n. 2621 del 04.09.2017, il CVCS del MEF, nell'adunanza n. 2528 del 18.10.2021, espresse il parere che l'infermità "Sub lussazione acromion claveare spalla sinistra, in atto a scarsa incidenza funzionale" potesse riconoscersi dipendente da fatti di servizio.

Il CML ha sottolineato che l'Ufficio Sanitario Provinciale della Questura di Messina, in data 24.10.2015, al termine del lungo periodo di riposo del ricorrente, pose diagnosi di: *"pregressa sublussazione acromion-claveare sx con risentimento del CLB con buona ripresa funzionale ed in atto a grado non esimente"*. Il giudizio medico legale fu dunque di

idoneità al servizio d'Istituto.

Soltanto in un referto di visita del COT SpA di Messina, a firma del

dott. Letterio Ciriaco, datato 18.01.2016, si evidenzia la diagnosi di:

“Postumi di un trauma contusivo della spalla sn con sub lussazione

acromion claveare. Trauma distrattivo del rachide cervicale in soggetto con

protrusione discale C5-C6”. In tale certificazione compare per la prima

volta il trauma del rachide, che non fu mai diagnosticato prima. Al

riguardo, va osservato che dopo l'infortunio del 21 maggio 2025 il

ricorrente fu sottoposto a diverse visite, i cui referti conclusivi

riguardano soltanto la sub-lussazione acromion-claveare sinistra; in

tal senso, vanno considerati: la Cartella di Pronto Soccorso

dell'Ospedale Piemonte di Messina, datata 21.05.2015; il referto Rx

spalla dx e sn del Servizio di Radiologia del Presidio Ospedaliero C.

Zodda di Barcellona P.G., datato 25.05.2015; il referto di visita

ortopedica dell'A.O.O.R. Papardo-Piemonte di Messina, datata

29.05.2015; il referto di controllo ortopedico del Presidio Osp.

Piemonte di Messina, datato 12.06.2015; in nessuno di tali referti si fa

riferimento al trauma del rachide cervicale.

Con riguardo alle altre patologie, il CML ha osservato che dal

prospetto delle malattie sofferte durante il servizio, redatto

dall'Ufficio Affari del Personale del Compartimento Polizia

Ferroviana Sicilia, emerge che la prima diagnosi di ansia reattiva con

episodi di crisi ipertensive risale a luglio del 2016.

Invero, va rilevato che il primo certificato specialistico del DSM CSM

di Milazzo, con diagnosi di: “Reazione depressiva”, risale al

27.01.2017. La prima certificazione cardiologica presente agli atti è

quella del Dott. Domenico Polito, datata 08.08.2017, che conclude con:

“Cardiopatía ipertensiva, lieve insufficiénza mitralica, in ansioso, discreto compenso...”.

Il CML, rispondendo al primo quesito in ordinanza, ritiene che l’infermità del ricorrente “Sublussazione acromion-claveare spalla sn” possa essere considerata dipendente da causa di servizio in quanto conseguenza diretta della colluttazione avvenuta per servizio in data 21.05.2015.

Per contro, ad avviso del medesimo Collegio medico, le infermità del ricorrente “Disturbo ansioso depressivo reattivo cronicizzato in trattamento farmacologico” e “Ipertensione arteriosa con secondarietà cardiaca” non possono essere considerate né interdipendenti dalla infermità suddetta, poiché sono insorte a più di un anno dal trauma del maggio 2015, né dipendenti da causa di servizio o da concausa efficiente, poiché dal Rapporto Informativo non si evince alcuna mansione con forte impatto in grado di determinare tali patologie.

In sede di repliche alle deduzioni del ricorrente, il CML ha puntualmente sottolineato che il tipo di servizio descritto nel Rapporto informativo datato 27.10.2015, eccettuata la vicenda occorsa il 21 maggio 2015, rientra nei normali compiti di Istituto inerenti alla specialità della Polizia Ferroviaria e rientra nell’ambito dell’ordinarietà. Non sono emersi ulteriori eventi traumatici o stressanti, dal punto di vista psico-fisico, avvenuti per servizio.

Il Giudice condivide tale valutazione del CML, posto che l'attività nelle forze dell'ordine è potenzialmente in grado di produrre stress, che rientra nella normalità del servizio e che di per sé non provoca infermità. Soltanto eventi particolari, che eccedono la normale quotidianità del servizio e che hanno inciso sull'integrità psicofisica, ove siano adeguatamente documentati, possono indurre ad affermare la sussistenza della causa di servizio. Nel caso specifico, la generica allegazione dello stress, dunque, non consente di per sé di ritenere che esso sia stato la concausa dell'infermità psichiatrica e di quella cardiovascolare in questione.

Va sottolineato che l'attività istruttoria è stata particolarmente approfondita nell'ottica della piena garanzia del contraddittorio; in particolare, con ordinanza n. 12/2025 il Giudice ha peraltro richiesto al CML di depositare una relazione integrativa per chiarire "se dalle note depositate dalla parte ricorrente il 3 gennaio 2025 emergano specifici e ulteriori eventi "stressogeni", tali da determinare situazioni che costituiscono "noti fattori etiopatogenetici" e così da pervenire ad una diversa valutazione rispetto a quella già espressa dallo stesso CML nella relazione conclusiva.

Il CML ha evidenziato che i fogli di servizio e le relazioni di intervento depositate dal ricorrente rientrano nell'ordinario servizio quotidiano e non possiedono i caratteri di eventi stressogeni tali da determinare un disturbo ansioso depressivo e l'ipertensione arteriosa.

Il CML si è poi soffermato sulla relazione dell'Ispettore Capo della Polizia di Stato Antonino Gemma riguardante una segnalazione da

parte della sala operativa del Compartimento Polizia Ferrovia del 27 agosto 2011; veniva comunicato che il macchinista del treno 1936, tratta Palermo Messina, giunto all'altezza di Spadafora, aveva avvertito un forte rumore e aveva capito di aver urtato qualcosa. A seguito di tale segnalazione, l'Ispettore e due Assistenti Capo, tra cui il ricorrente, si recavano al binario 8 della Stazione di Messina dove era appena arrivato il treno in oggetto. Gli operatori accertavano la presenza di tracce di sangue sul locomotore. Successivamente, giungeva notizia che, alla Stazione di Spadafora, un dipendente delle Ferrovie aveva accertato la presenza di una persona deceduta e giacente sul primo binario. Al di là del fatto che non evince se il ricorrente vide i resti della persona defunta, va comunque rilevato che -come osservato dal CML- le prime certificazioni sanitarie relative all'ansia reattiva con gli episodi di crisi ipertensive risalgono al luglio del 2016 e, dunque, ben cinque anni dopo il citato episodio del 2011, che quindi non può avere alcuna efficienza causale.

La correttezza metodologica e contenutistica della relazione del CML consente a questo Giudice di aderire pienamente alle valutazioni del medesimo Collegio, non sussistendo elementi contrari sulla base della prospettazione delle parti e del compendio documentale prodotto.

Va dunque ribadito che certamente vi è la causa di servizio con riguardo alla sublussazione acromion clavicola sinistra; per contro, le altre patologie dedotte dal ricorrente non sono riconducibili né alla summenzionata infermità né ad altre situazioni ascrivibili all'attività nella Polizia di Stato. Va ribadito che l'ordinario servizio di Polizia

non può ritenersi di per sé come causa di patologie, che, invece, devono scaturire da precisi eventi, che vanno oltre la normalità dell'attività nelle forze dell'ordine.

In conclusione, il ricorso va respinto, non sussistendo l'interdipendenza tra le patologie sostenuta nel ricorso.

Per quanto attiene alle spese di lite, la complessità delle questioni medico legali giustifica la compensazione integrale di tali spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-rigetta il ricorso;

-compensa le spese di lite;

-dispone che, ai sensi del d.lgs. 196/2003, in conseguenza della natura dei dati personali trattati, si provveda all'oscuramento delle generalità del ricorrente in sede di pubblicazione nella banca dati o di rilascio di copie a soggetti diversi dalle parti.

Così deciso in Palermo, il 19 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Visto l'art. 52 del d.lgs. 196/2003 e ss.mm. in caso di diffusione si dispone di omettere le generalità e gli altri dati identificativi anche indiretti del ricorrente.

Palermo, 19 settembre 2025

Il Giudice

Dott. Francesco Antonino Cancilla

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 13 novembre 2025

Pubblicata 14 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione
del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati
identificativi di ~~S. G.~~, c.f. OMISSIS nonché di altre persone fisiche
eventualmente citate.

Palermo, 14 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)